



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CIRCLE S.P.A. SULLE
PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 27 GIUGNO 2024, IN PRIMA CONVOCAZIONE**

(Relazione redatta anche ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e 6, c.c.)

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 11 giugno 2024 da parte del Consiglio di Amministrazione di Circle S.p.A. (**Circle** o **Emittente**), con avviso pubblicato, per estratto, su Italia Oggi e sul sito internet dell'Emittente, è stata convocata l'assemblea dei soci dell'Emittente in seduta straordinaria (**l'Assemblea**) presso la sede amministrativa della Società, in Genova, Piazza Borgo Pila 40, A/46, per il giorno 27 giugno 2024, ore 09.00, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte straordinaria

- 1. aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile e progressivo, fino a massimi Euro 4.000.000 (quattromilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e 6 c.c., mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, riservato a terzi investitori; delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. approvazione di delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., di effettuare uno o più aumenti di capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino ad un controvalore massimo pari a Euro 4.000.000 (quattromilioni/00), incluso sovrapprezzo; delibere inerenti e conseguenti.*

*** **

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alle proposte del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

- 1. aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile e progressivo, fino a massimi Euro 4.000.000 (quattromilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e 6 c.c., mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, riservato a terzi investitori; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per procedere all'approvazione di un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e 6, c.c., per un ammontare massimo pari ad Euro 4.000.000 (quattromilioni), comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie (le "**Nuove Azioni**"), senza indicazione del valore nominale ed aventi godimento regolare, il cui collocamento è riservato a i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (e successive modifiche) e (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia,

Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità (l'“**Aumento di Capitale Riservato**” e il “**Collocamento Istituzionale**”).

A. Modalità e tempistiche dell'Aumento di Capitale Riservato

Si precisa che il Collocamento Istituzionale avrà luogo mediante procedura di c.d. *accelerated bookbuilding offering*.

Il processo di *accelerated bookbuilding*, consolidato nelle offerte sul mercato di azioni di società quotate anche su sistemi multilaterali di negoziazione, consente di offrire le azioni in modo ordinato mediante la raccolta di ordini che può avvenire in un arco temporale ristretto.

A tal fine la Società intende conferire a Integrae SIM S.p.A. l'incarico di *sole bookrunner* nel contesto del Collocamento Istituzionale.

L'offerta in sottoscrizione delle Nuove Azioni avverrà in regime di esenzione dall'obbligo di redazione e pubblicazione di un prospetto informativo relativo all'offerta di sottoscrizione ai sensi dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) del Regolamento (UE) 2017/1129.

L'Aumento di Capitale Riservato potrà essere emesso e sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione del 31 dicembre 2024, con l'obiettivo di procedere prontamente alla predetta raccolta di capitali. Qualora l'Aumento di Capitale Riservato non fosse integralmente sottoscritto entro il 31 dicembre 2024, il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

B. Le motivazioni e la destinazione dell'Aumento di Capitale Riservato – Ragioni per l'esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e 6, c.c..

L'emissione delle Nuove Azioni, da riservarsi in sottoscrizione a terzi investitori istituzionali, ai termini ed alle condizioni sopra descritte, fornirà alla Società la possibilità di reperire in modo rapido ed efficiente il capitale di rischio da impiegare per proseguire la strategia di rafforzamento della propria posizione patrimoniale e finanziaria, nonché di sostenere lo sviluppo e la crescita del proprio core *business*, senza alcun aggravio alla posizione finanziaria e sul conto economico, nonché, in particolare, di evolvere ulteriormente il proprio portafoglio innovativo di prodotti e proseguire nel percorso di *Systematic Merger & Acquisition*, sfruttando opportunità presenti sul mercato.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene quindi che:

- (a) l'Aumento di Capitale Riservato possa permettere l'ingresso nel capitale sociale di terzi investitori istituzionali, selezionati e di elevato *standing*, con i quali la Società potrà sviluppare sinergie anche di tipo industriale e commerciale, nell'ottica di proseguire la strategia di crescita intrapresa nel corso degli ultimi anni e
- (b) l'esclusione del diritto di opzione sia motivata anche dall'obiettivo della Società di aumentare il flottante e, di conseguenza, la liquidità del titolo sul mercato. Difatti, come noto, le azioni della Società sono negoziate sul sistema Euronext Growth Milan e, sebbene il flottante rispetti i requisiti previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la

Società ritiene che lo stesso sia comunque troppo ridotto e, soprattutto, troppo poco diversificato per consentire un adeguato andamento delle negoziazioni. Per tale ragione, si ritiene che l'aumento del flottante e l'ingresso di nuovi investitori nella compagine azionaria della Società, con conseguente ampliamento e diversificazione della stessa, rappresenti e rafforzi ulteriormente l'interesse della Società all'esclusione del diritto di opzione.

Le motivazioni di cui sopra appaiono quindi, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, in linea con gli obiettivi di crescita della Società oltre che nel pieno rispetto dell'interesse sociale.

Pertanto, per i predetti motivi, il Consiglio di Amministrazione segnala l'opportunità di prevedere l'esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c..

C. Determinazione del prezzo minimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e criteri per la determinazione del prezzo di emissione

Per quanto concerne la fissazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato, il Consiglio di Amministrazione, in data 11 giugno 2024, coerentemente con la prevalente prassi di mercato per operazioni analoghe a quella prospettata, ha altresì deliberato di proporre all'Assemblea dei soci di delegare al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, nell'ambito dei tempi e delle modalità stabiliti dall'Assemblea stessa e nell'imminenza del Collocamento Istituzionale, l'esatto prezzo di emissione e sottoscrizione, con indicazione del relativo sovrapprezzo, nonché l'esatto numero finale di azioni da offrire in sottoscrizione.

L'individuazione di un criterio di determinazione del prezzo di emissione anziché di un prezzo puntuale consente, infatti, al Consiglio di Amministrazione di definire il prezzo solo all'esito del Collocamento Istituzionale, sulla base dell'effettivo valore di mercato che viene attribuito alle azioni della Società da parte degli investitori destinatari del Collocamento Istituzionale. Il processo di *accelerated bookbuilding* prevede infatti che le Nuove Azioni siano offerte agli investitori in un arco temporale breve e che siano gli investitori stessi ad indicare il prezzo al quale sarebbero disposti a sottoscrivere un certo numero di azioni.

Premesso quanto sopra, si ricorda che il prezzo di emissione delle Nuove Azioni deve essere determinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c. e quindi in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Per le società le cui azioni non siano quotate su mercati regolamentati (quale è il caso della Società) il prezzo di emissione delle azioni deve essere pertanto determinato in base al valore del patrimonio netto, da intendersi come valore "economico" della Società, e non come patrimonio netto contabile.

Per gli emittenti le cui azioni siano ammesse a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione, è peraltro prassi utilizzare quale metodo valutativo, il metodo delle quotazioni di borsa (in quanto in grado di meglio fornire una valutazione continua degli emittenti). In particolare, si ritiene che il criterio della quotazione di Borsa, quale criterio per la verifica circa la congruità del prezzo di emissione, costituisca il metodo più idoneo a fornire un'indicazione del reale valore economico del capitale della Società, in quanto il valore di negoziazione delle azioni esprime il valore attribuito dal

mercato alle azioni scambiate, riflettendo le aspettative del mercato circa l'andamento economico e finanziario della Società.

In tale contesto si evidenzia, quindi, che il prezzo di emissione delle Nuove Azioni verrà determinato, tenuto conto (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale, (ii) della qualità e quantità delle manifestazioni di interesse pervenute dagli investitori destinatari del Collocamento Istituzionale e, in ogni caso, (iii) non potrà essere inferiore alla media ponderata (VWAP) del valore di mercato delle azioni nei 180 (centottanta) giorni di borsa aperta antecedenti la data di esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato da parte del Consiglio di Amministrazione.

La proposta sottoposta alla Vostra approvazione prevede quindi che l'Assemblea dei soci determini, secondo quanto sopra esposto, i criteri ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella determinazione dell'esatto prezzo di emissione e sottoscrizione, con indicazione del relativo sovrapprezzo, nonché l'esatto numero finale di azioni da offrire in sottoscrizione, in ogni caso nel rispetto di ogni previsione regolamentare o di legge. Appare infatti opportuno che, in prossimità dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato, sia accertato il valore di mercato delle Nuove Azioni. Qualora infatti si procedesse fin da ora a stabilire un prezzo fisso di emissione delle azioni, sorgerebbe il rischio che tale prezzo non corrisponda al valore di mercato delle medesime al momento dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., si ricorda che la congruità del prezzo di emissione delle azioni deve essere, inoltre, attestata dal Collegio Sindacale.

D. Effetti sul valore unitario delle azioni e diluizione

L'emissione delle Nuove Azioni determinerà una diluizione della partecipazione al capitale sociale della Società degli attuali azionisti, in misura variabile e non ipotizzabile, in quanto dipenderà dal numero di Nuove Azioni effettivamente sottoscritte dagli investitori.

E. Godimento delle azioni di nuova emissione

Le Nuove Azioni da emettersi nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato avranno godimento regolare e, quindi, attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni in circolazione al momento della relativa emissione. Le Nuove Azioni saranno ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan.

F. Modifiche dello Statuto sociale

All'approvazione della proposta di Aumento di Capitale Riservato da parte dell'Assemblea dei soci conseguirà la modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale, che indica l'entità e la composizione del capitale sociale. Si precisa che la seguente proposta di modificazione statutaria non dà luogo ad alcuna causa di recesso legale o statutaria a favore degli azionisti della Società, ai sensi dell'articolo 2437 e ss. cod. civ.. Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale mediante l'inserimento di due ulteriori previsioni avente il seguente tenore letterale:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 5	Articolo 5

Capitale sociale	Capitale sociale
(omissis)	<p><i>(omissis)</i></p> <p><i>L'Assemblea straordinaria in data 27 giugno 2024 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressiva, per l'importo massimo di Euro 4.000.000 (quattromilioni), comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e 6, c.c., mediante emissione di massime n. 600.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da liberarsi con conferimento in denaro, da collocarsi i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (e successive modifiche) e (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità; il termine di cui all'articolo 2439 c.c. è fissato alla data del 31 dicembre 2024, salva, in ogni caso, la facoltà di chiusura anticipata dello stesso.</i></p>

Tutto ciò premesso, in relazione ai presenti punti all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente

proposta di deliberazione

“L'Assemblea degli azionisti di Circle S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminato, discusso e preso atto:

- *dell'illustrazione del Presidente;*
- *della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6, c.c.;*

- preso atto che il capitale sociale di Euro 270.277,46 è interamente sottoscritto e versato, che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 2446, comma 2, e 2447 c.c.;
- avute presenti le disposizioni di cui all'articolo 2438 c.c.;
- preso atto della relazione ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, c.c., del Collegio Sindacale;

DELIBERA

1. di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressiva, per l'importo massimo di Euro 4.000.000 (quattromilioni), comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e 6, c.c., mediante emissione di massime n. 600.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da liberarsi con conferimento in denaro, alle seguenti condizioni:
 - l'esatto prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione e la parte di aumento da imputare a capitale e a sovrapprezzo, nonché l'esatto numero di azioni da emettere (nel limite comunque massimo di n. 600.000 azioni ordinarie), saranno determinati dall'organo amministrativo in prossimità del Collocamento Istituzionale, tenuto conto anche (i) delle condizioni del mercato nazionale ed internazionale, nonché (ii) della qualità e quantità delle manifestazioni di interesse pervenute dagli investitori, (iii) fermo restando che il prezzo minimo non potrà essere inferiore alla media ponderata (VWAP) del valore di mercato delle azioni nei 180 (centottanta) giorni di borsa aperta antecedenti la data di esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - le azioni di nuova emissione vengono offerte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., per le ragioni meglio esposte in narrativa, riconoscendosi quindi l'esistenza del relativo interesse sociale;
 - le azioni di nuova emissione vengono quindi offerte esclusivamente a (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (e successive modifiche) e (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità;
 - il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2439, comma secondo, cod. civ., viene fissato al giorno 31 dicembre 2024, salva, in ogni caso, la facoltà di chiusura anticipata dello stesso;
 - le azioni di nuova emissione vengono offerte avranno godimento regolare;
 - l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto;
 - viene aggiunta all'articolo 5 dello Statuto sociale vigente la seguente clausola transitoria:

“L’Assemblea straordinaria in data 27 giugno 2024 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressiva, per l’importo massimo di Euro 4.000.000 (quattromilioni), comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5 e 6, c.c., mediante emissione di massime n. 600.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da liberarsi con conferimento in denaro, da collocarsi i) investitori qualificati, come definiti dall’articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nell’Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall’articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (e successive modifiche) e (iii) investitori istituzionali all’estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un’autorizzazione delle competenti autorità; il termine di cui all’articolo 2439 c.c. è fissato alla data del 31 dicembre 2024, salva, in ogni caso, la facoltà di chiusura anticipata dello stesso.”;

2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, conferendogli tutti i poteri necessari per dare materiale esecuzione all’Aumento di Capitale Riservato, ivi compresi tutti quelli necessari ed opportuni per (i) il perfezionamento e l’esecuzione dell’operazione di aumento di capitale e, in particolare, il potere di determinare il numero definitivo delle azioni da emettere ed offrire in sottoscrizione in funzione delle risultanze del Collocamento Istituzionale e di definire, entro il limite del prezzo minimo determinato secondo quanto sopra deliberato e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2441, comma 6, c.c., il prezzo definitivo di emissione delle azioni di nuova emissione nonché la sua suddivisione tra capitale nominale e sovrapprezzo, e (ii) il deposito al Registro delle Imprese dell’attestazione di cui all’articolo 2444 del codice civile nonché dello statuto riportante l’importo aggiornato del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile, con la soppressione della relativa clausola transitoria.”*

2. **approvazione di delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 c.c., di effettuare uno o più aumenti di capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino ad un controvalore massimo pari a Euro 4.000.000 (quattromilioni/00), incluso sovrapprezzo; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per deliberare in merito alla proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 c.c., di una delega ad aumentare il capitale sociale, sino all’importo massimo complessivo di Euro 4.000.000 (quattromilioni), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile e progressiva, in una o più *tranche*, entro cinque anni dalla data di efficacia della deliberazione, mediante emissioni di azioni prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441,

comma 4, comma 5 e/o comma 8, c.c., e/o gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 c.c.. (la "Delega").

(a) Oggetto della Delega

Ai sensi dell'art. 2443 del codice civile e in conformità allo statuto sociale, l'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di deliberazione.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel seguito, la Delega, ampia e generale, che si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione ha ad oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società:

- (i) a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;
- (ii) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;
- (iii) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
- (iv) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;
- (v) a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile,
- (vi) in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

La Delega potrà essere esercitata entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa, vale a dire il termine massimo previsto dall'art. 2443 del codice civile.

(b) Motivazioni della Delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione anche di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

A supporto della specifica ampiezza della Delega, si segnala in particolare quanto segue.

La Società e il gruppo facente capo alla Società sono interessati da una fase di crescita volta alla creazione di sempre maggior valore per i propri azionisti. In tale contesto è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti.

Le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega consistono, pertanto, anzitutto, nell'esigenza di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva e flessibile ad eventuali opportunità di rafforzamento patrimoniale, secondo le necessità che si manifesteranno in dipendenza dello sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'assemblea, lo strumento della Delega ha l'ulteriore indubbio vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle azioni da emettere, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione delle azioni oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'assemblea.

Resta comunque inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo (ciò in ogni caso in linea con le previsioni di legge e regolamentari applicabili).

A tal proposito resta, inoltre, inteso che l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:

- i. ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- ii. ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

- iii. ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o del Gruppo;
- iv. ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari.

La facoltà di procedere ad aumenti di capitale "gratuiti" (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) trova invece giustificazione, in ragione di quanto disposto dall'art. 2349 del codice civile, nella possibilità di procedere all'implementazione di piani di incentivazione con funzione di *retention* e di *attraction* di personale chiave per la Società e/o il Gruppo, potendo disporre di uno strumento ragionevolmente flessibile a tal fine. In particolare, tale Delega potrà, tra l'altro, essere anche utilizzata a servizio del "Piano di Stock Grant Connect 4 Agile Growth 2027" approvato in data 29 aprile 2024.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

(c) Criteri di determinazione del prezzo di emissione

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni (o stabilire che esso debba avvenire a titolo gratuito), compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società. Al Consiglio di Amministrazione verrebbe, poi, attribuita la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di

mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sui sistemi multilaterali di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del codice civile, comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato secondo quanto previsto all'art. 2441, comma 6, c.c..

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del codice civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione, nei limiti ivi previsti, il prezzo di emissione dovrà essere stabilito in misura corrispondente al valore di mercato delle azioni e a condizione che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiori alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.

I criteri e le motivazioni qui illustrati costituiscono principi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, fermo restando l'obbligo di illustrare di volta in volta con apposita relazione le motivazioni dell'esercizio della stessa e i criteri per la determinazione del prezzo di emissione.

(d) Durata della Delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge, vale a dire 5 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Pertanto, ove approvata dall'Assemblea, la Delega dovrà, in ogni caso, essere esercitate entro il termine del 27 giugno 2029, trascorso il quale la stessa verrà automaticamente meno.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

(e) Ammontare della Delega

Si propone di stabilire che l'ammontare massimo complessivo della Delega sia pari a massimi Euro 4.000.000 (quattromilioni), incluso sovrapprezzo.

(f) Modifica dello statuto sociale

Per effetto dell'approvazione della Delega sarà necessario integrare il medesimo art. 5 del vigente statuto sociale con l'aggiunta del seguente nuovo paragrafo:

“L'assemblea straordinaria in data 27 giugno 2024 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, sino all'importo massimo complessivo pari ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera (ossia entro il 27 giugno 2029), mediante emissione di azioni ordinarie della Società:

- a. a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;*
- b. a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;*
- c. a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;*
- d. a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;*
- e. a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile,*
- f. in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.*

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

- a. fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta;*
- b. stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché*
- c. dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.*

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:

- a. *ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;*
- b. *ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;*
- c. *ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o del Gruppo;*
- d. *ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari.*

La delega a procedere ad aumenti di capitale gratuiti (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) potrà essere esercitata per l'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società e/o il Gruppo.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il consiglio di amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del codice civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione, nei limiti ivi previsti, il prezzo di emissione dovrà essere stabilito in misura corrispondente al valore di mercato delle azioni e a condizione che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.”

Alla luce di quanto precede, in relazione al secondo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

“L’Assemblea degli azionisti di Circle S.p.A.:

- considerata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;*
- riconosciuto l’interesse della Società per le ragioni illustrate dal consiglio di amministrazione;*

DELIBERA

- 1. di delegare al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale sino all’importo massimo complessivo pari ad Euro 4.000.000 (quattromilioni), anche in via scindibile ed in più tranches, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo e secondo periodo, e/o 5, 6 e/o 8 dell’art. 2441 del codice civile o in via gratuita ai sensi dell’art. 2349 del codice civile, nei termini e alle condizioni di cui alla “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” e alla modifica statutaria che segue;*
- 2. conseguentemente, di integrare l’art. 5.1 dello statuto sociale inserendo un nuovo paragrafo del seguente tenore:*

“L’assemblea straordinaria in data 27 giugno 2024 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, sino all’importo massimo complessivo pari ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera (ossia entro il 27 giugno 2029), mediante emissione di azioni ordinarie della Società:

- a. a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;*
- b. a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;*
- c. a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;*
- d. a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, quando l’interesse della società lo esige;*

- e. a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile,
- f. in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

- a. fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta;
- b. stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché
- c. dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:

- a. ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- b. ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
- c. ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi

strategici e/o di partnership e/o investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o del Gruppo;

- d. ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari.*

La delega a procedere ad aumenti di capitale gratuiti (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) potrà essere esercitata per l'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società e/o il Gruppo, incluso il Piano di Stock Grant Connect 4 Agile Growth 2027" approvato in data 29 aprile 2024.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il consiglio di amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del codice civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione, nei limiti ivi previsti, il prezzo di emissione dovrà essere stabilito in misura corrispondente al valore di mercato delle azioni e a condizione che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiori alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo."

- 3. di dare mandato al consiglio di amministrazione e, per esso, al presidente del consiglio di amministrazione, di provvedere a tutti gli adempimenti e attività, nonché formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione, per la completa attuazione di quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."*

Genova, 12 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luca Abatello

Handwritten signature of Luca Abatello in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by the name 'Luca Abatello'.